

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI	
tel +39 040 377 4512 fax +39 040 377 4513	ambiente.lipubblici@regione.fvg.it I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n° 2970

SCR 807

Servizio valutazione impatto ambientale

D.Lgs. 152/2006 – LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione di un impianto fotovoltaico installato a terra della potenza di 1.472 Kwp in Comune di Udine - località S. Gottardo.

Proponente: IFIM S.r.l. – Udine.

Il Direttore centrale

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

Visto il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

Vista la domanda pervenuta in data 16 settembre 2009 presentata dalla IFIM S.r.l. di Udine per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

Vista la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 30 settembre 2009 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Udine del 25 settembre 2009, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

Vista la nota prot. ALP.11/27648/SCR/807 dd. 07 ottobre 2009, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Udine e al Servizio energia e telecomunicazioni della Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto;

Visto il parere n. SCR/94/2009 del 02 dicembre 2009 della Commissione tecnico – consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Constatato dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:

- il sito risulta perimetrato con pericolosità di allagamento P1 ai sensi del Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Isonzo adottato dall'Autorità di Bacino Nazionale, le cui norme di salvaguardia sono state recentemente riprese con l'adozione della prima variante;

- le indicazioni dello studio Foramitti del 1994 citate dal proponente, che individuano tale area come non esondabile, sono state confermate dallo Studio del 2006 lungo l'asta del torrente Torre della Protezione Civile;

ha ritenuto non sussistano i presupposti per non escludere dalla procedura di VIA il progetto in argomento;

Visto che nel predetto parere della Commissione, la stessa:

- ha esaminato il verbale della deliberazione della Giunta Comunale di Udine n. 404 dd. 10 novembre 2009, con la quale in particolare la Giunta medesima ritiene che "in ragione dell'entità dell'intervento e della sua incidenza sul territorio sotto il profilo ambientale -paesaggistico, sia necessario" assoggettare a VIA il progetto in argomento;
- ha rilevato che nel suddetto documento del Comune di Udine - basato fra l'altro su pareri di alcuni Servizi dell'Amministrazione Comunale e sul parere della Commissione Paesaggistica - non risultano esplicitamente evidenziate criticità rapportabili alla materia dell'impatto ambientale, ma sono invece richiamati elementi riferibili ad aspetti urbanistici, quali il Parco del Torre ed il PRGC;
- ha al riguardo ricordato che la procedura di "screening" fonda le inerenti valutazioni sugli impatti ambientali derivanti dalla attuazione del progetto di volta in volta esaminato rispetto allo specifico contesto territoriale ed ambientale interessato;
- ha ritenuto che, in relazione alla risalita dell'acqua dal sottosuolo (citata in riferimento all'art. 81 della N.d.A del PRGC), possa essere prevista una specifica prescrizione atta a mettere in sicurezza ogni parte dell'impianto in progetto;

Ritenuto di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

Constatato altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

Ritenuto pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Ricordato che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

Ritenuto opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato e al Servizio energia e telecomunicazioni della Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto;

Visti il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006 n. 0159/Pres, pubblicato sul BUR 31 maggio 2006, n. 22 e la Deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n. 1348, pubblicata nel BUR 12 luglio 2006, n. 28, S.S. n. 5. con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

Visto l'art. 26, comma 4, della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4;

Visto l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

Decreta

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la realizzazione di un impianto fotovoltaico installato a terra della potenza di 1.472 Kwp in Comune di Udine - località S. Gottardo - presentato dalla FIM S.r.l. di Udine - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:

1. la siepe perimetrale di mascheramento dovrà presentare una sezione trasversale di 10 metri per il lato nord ed ovest nella zona non interessata dal metanodotto.
2. per la zona interessata dal metanodotto, le dimensioni della siepe dovranno essere preventivamente concordate con la Società che gestisce il metanodotto stesso. Detta siepe dovrà estendersi lungo la recinzione anche nella parte più a sud di proprietà della Ditta stessa;
3. sul lato est confinante con la stessa proprietà la siepe dovrà interessare tutta la parte compresa tra l'arginello e la strada;

4. per la realizzazione della siepe dovranno essere utilizzate specie autoctone;
5. dovranno essere predisposti in alcuni punti della recinzione del tunnel per facilitare il passaggio della piccola fauna;
6. la siepe dovrà essere completata entro il termine dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e dovrà essere garantita la manutenzione della stessa con la sostituzione degli esemplari non attecchiti;
7. all'interno della dolina dovranno essere poste delle essenze arboree autoctone mentre il fondo dovrà rimanere prato e le cabine di trasformazione dovranno essere posizionate a livello campagna immediatamente ad est della dolina;
8. per la gestione del cotico erboso all'interno dell'impianto fotovoltaico viene stabilito il divieto di utilizzo esteso di diserbanti l'impiego di sostanze attive ad azione erbicida andrà limitato alla sola area investita dalla base delle strutture di sostegno ove le operazioni di sfalcio risulterebbero difficoltose o impraticabili;
9. il progetto definitivo preordinato all'ottenimento delle autorizzazioni a costruire dovrà tener conto delle prescrizioni sopra indicate.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici. Copia del presente decreto sarà inviata, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Udine e al Servizio energia e telecomunicazioni della Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto.

Trieste, **15 DIC. 2009**



DIRETTORE CENTRALE
- dott. Ing. Roberto della Torre -

[Handwritten signature]

ALP.11/AMBDB/AMBel